REGOLAMENTO (CE) N. 1292/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1998

che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico, di cui ai codici NC 2007 99 e 2008, che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione dai paesi terzi o di aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 (1);

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1º luglio; che occorre pertanto prevedere

l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.
- Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato, parte II, possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. (³) GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 117 del 21. 4. 1998, pag. 5.